

N. R.G. 4078/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Cosentini  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4078/2013** promossa da:

**ENEL ENERGIA SPA** (C.F. 06655971007),  
elettivamente domiciliata in VIA PAOLO DA CANNOBIO, 9 20122 MILANO presso lo studio dell'Avv.  
CARDARELLI MASSIMILIANO che assiste la parte per delega in calce all'atto di citazione

**PARTE ATTRICE**

contro

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA** (C.F. 00884060526),  
elettivamente domiciliata in VIA DE AMICIS 25 MILANO presso lo studio dell'Avv. CRISPINO ELVIO che  
assiste la parte per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**PARTE CONVENUTA**

**UNICREDIT** (C.F. 00348170101),  
elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 2, 20123 MILANO presso lo studio dell'Avv.  
SCIARRILLO DANIELE che assiste la parte per procura generale alle liti

**TERZO CHIAMATO**

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

“Piaccia alla giustizia del Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa,

a). in via preliminare,



- dichiarare la tardività e conseguente inammissibilità delle deduzioni difensive formulate da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nella propria seconda memoria ex art. 183 cpc;

b). in via istruttoria,

- ammettersi l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle convenute sui seguenti capitoli di prova:

Banca Monte dei Paschi di Siena Spa

1) vero che in data 17.3.2008, nel trasmettere ad Uni-credit l'ordine di bonifico per cui è causa, MPS omette-va di indicare il codice identificativo 23E e comunque, attraverso l'indicazione della sigla SDVA, di specificare che lo stesso avrebbe dovuto essere eseguito riconoscendo al beneficiario le somme con la stessa valuta del giorno di esecuzione della disposizione;

Unicredit Spa

2) vero che in data 17.3.2008 nel trasmettere l'ordine di bonifico per cui è causa MPS indicava ad Unicredit che le relative somme dovevano essere accreditate in favore del beneficiario con la stessa valuta del giorno di esecuzione della disposizione, 17.3.2008;

3) vero che nonostante nel trasmettere l'ordine di bonifico per cui è causa MPS avesse indicato ad Unicredit che le relative somme dovevano essere accreditate in favore del beneficiario con la stessa valuta del giorno di esecuzione della disposizione, 17.3.2008, Unicredit le accreditò in favore della Provincia con valuta 18.3.2008;

c) nel merito,

- in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale e comunque la responsabilità di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa nel pregiudizio subito da Enel Energia Spa, condannare la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa a risarcirle i danni nella complessiva misura di €. 130.759,40, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà provata come dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dal 7.3.2011 sulla somma di €. 62.415,72 e dal 9.11.2011 sulla somma di €. 68.338,52 e rivalutazione monetaria;

- in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità alternativa e/o concorrente di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e Unicredit Spa nel pregiudizio subito da Enel Energia Spa, condannare le stesse banche, ciascuna per quanto di ragione, anche ai sensi dell'art. 2043 cc, a risarcirle i danni nella complessiva misura di €. 130.759,40, ovvero di quella maggiore e/o minore che risulterà provata come dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi dal 7.3.2011 sulla somma di €. 62.415,72 e dal 9.11.2011 sulla somma di €. 68.338,52 e rivalutazione monetaria;

- condannare Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, cpc da liquidarsi equitativamente, nonché al pagamento della somma di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

Con condanna al pagamento delle spese di procedura da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, oltre che del contributo forfettario, del contributo unificato, dell'IVA e della Cap come per legge e delle successive tutte occorrente."

#### Per parte convenuta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis* e previa ogni declaratoria del caso e di legge, così giudicare:

A) nei confronti dell'attrice Enel Energia spa:

1. quanto all' "*an debeatur*", rigettare tutte le domande *ex adverso* formulate, perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in comparsa di risposta, ovvero, in via gradatamente subordinata, quantomeno, accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo di Enel Energia Spa, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;

2. in ordine, invece, al "*quantum debeatur*", accertare e dichiarare che l'inadempimento e/o il ritardo non sono dipesi da dolo della Banca convenuta e che i danni dei quali l'attrice chiede il risarcimento non erano -in tutto o, almeno, in parte prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria.

B) nei confronti della terza chiamata in causa Unicredit S.p.A.:



3. dichiarare l'estinzione per prescrizione quinquennale di qualsiasi pretesa risarcitoria di Unicredit S.p.A. fondata su asserita responsabilità extracontrattuale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

4. respingere tutte le domande svolte da Unicredit S.p.A. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., perché infondate in fatto e in diritto.

C) nei confronti di chi spetta:

Con vittoria di spese e compensi nonché rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi stessi, o comunque nella misura massima consentita dalla vigente normativa, nonché ancora oltre CPA e IVA (partita quest'ultima non detraibile per la Banca).

D) Previa in via istruttoria ammissione dei seguenti mezzi di prova:

1. Consulenza Tecnica d'Ufficio affinché il C.T.U. accerti alla stregua dei regolamenti interbancari e delle prassi operative bancarie vigenti all'epoca dei fatti (marzo 2008):

(i) -cosa esattamente si intenda con le espressioni "*bonifico con valuta fissa per il beneficiario*" e "*bonifico con valuta compensata per il beneficiario*" precisando, in particolare, se sia vero che la prima espressione denominava un bonifico per il quale la Banca accreditata era obbligata a riconoscere al proprio cliente solo la stessa valuta del giorno dell'esecuzione del bonifico stesso da parte della Banca addebitata, mentre la seconda espressione denominava un bonifico per il quale la Banca accreditata era obbligata a riconoscere al proprio cliente non solo la stessa valuta, ma anche l'effettiva disponibilità della somma bonificata nel medesimo giorno dell'esecuzione del bonifico stesso da parte della Banca addebitata;

(ii) -se il messaggio telematico di B.M.P.S. S.p.A. per l'esecuzione del bonifico BIR "*con valuta fissa per il beneficiario*" ordinato da Enel Energia Spa con lettera 13/03/08 (prodotta sub doc.1 del fascicolo della convenuta B.M.P.S. S.p.A.) richiedesse necessariamente l'inserimento del codice "23 E" e il riempimento del campo denominato "*SDVA*", precisando altresì se il riempimento del predetto campo "*SDVA*" fosse obbligatorio ovvero da impostare solo su espressa richiesta dell'ordinante, nonché precisando ancora se esso costituisse un'istruzione operativa che la Banca del beneficiario aveva facoltà di disattendere fino all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 (con cui lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva Europea sui servizi di pagamento 64/2007/CE, meglio nota come "PSD").

(iii) -Se i dati relativi alla valuta e al regolamento del B.I.R. di € 3.105.996,54 eseguito specificamente da B.M.P.S. S.p.A. a favore della Provincia di Torino riportati nel documento 4 prodotto dalla convenuta B.M.P.S. S.p.A. corrispondano effettivamente ai dati di valuta e regolamento del bonifico stesso memorizzati in Bankitalia nel Sistema BI-REL tramite la rete SWIFT, nonché negli archivi del Consorzio Operativo Gruppo M.P.S.

2. PROVA TESTIMONIALE sui seguenti capitoli di prova orale con i testi infra indicati:

1) Vero che, all'epoca dei fatti (marzo 2008), l'ordine di esecuzione di un bonifico "con valuta fissa per il beneficiario" non comportava anche l'automatica esecuzione del pagamento del bonifico nel medesimo giorno di accredito della predetta valuta, ma solo consentiva la antergazione della data di godimento degli interessi maturandi sulla somma bonificata rispetto alla data in cui il bonifico stesso veniva effettivamente accreditato sul conto corrente del beneficiario.

2) Vero che B.M.P.S. S.p.A. eseguì il bonifico per cui è causa tramite il Consorzio Operativo Gruppo B.M.P.S.-Gestione Servizi Amministrativi Servizi Accentrati Di Rete-Regolamento incassi e pagamenti C/C e bonifici.

3) Vero che la data e l'ora di esecuzione (ciò è a dire di invio in rete) del bonifico, così come la data e l'ora di regolamento del bonifico stesso sono quelle registrate dal sistema operativo del Consorzio Operativo Gruppo B.M.P.S. e dal sistema BI-REL in Bankitalia risultanti dal documento che si rammostra al teste (con numerazione 4 del fascicolo della convenuta) e, precisamente: -data di invio in rete: il 17 marzo 2008, come da codice BR101R1-KEY-DT-INVR al quale corrisponde il dato: 20080317; -orario di invio in rete: le ore 15.42.01'.70", come da codice BR101R1-HH-INVR al quale corrisponde il dato: 15420170; -data di regolamento: il 17 marzo 2008, come da codice BR101R1-KEY-DT-REG al quale corrisponde il dato: 20080317; -ora di regolamento: le ore 15.45.59'.60", come da codice BR101R1-HH-REG al quale corrisponde il dato: 15455960.



Si indicano a testimoni su tutti i capitoli: Lidia Pecora, Marelli Mauro, Bonomi Lucca, Ettore Fumagalli, Mariotti Laura tutti domiciliati presso B.M.P.S. S.p.A., nonché Piersimoni Stefano e Gianluigi De Biagi domiciliati presso il Consorzio Operativo Gruppo M.P.S..”

Parte chiamata:

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Unicredit rispetto alle infondate domande proposte dall'attrice nei propri confronti, con conseguente istanza di estromissione ditale Banca dal presente giudizio;

- dichiarare l'estinzione per prescrizione quinquennale del supposto diritto al risarcimento del danno ex adverso fatto valere nei confronti di Unicredit; in via principale respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto; in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'infondata domanda proposta dall'attrice verso Unicredit, dichiarare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (CF 00884060526) tenuta a tenere indenne Unicredit S.p.A. dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli a proprio carico, comunque derivanti dal presente giudizio e, per l'effetto, condannare Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (CF 00884060526) a pagare direttamente all'attrice o, in subordine, a Unicredit S.p.A., tutte le somme eventualmente dovute da quest'ultima a Enel Energia S.p.A. all'esito del presente giudizio;

in via istruttoria rigettare tutte le istanze avversarie poiché inammissibili ed irrilevanti; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si rifiuta il contraddittorio sulle domande ed eccezioni nuove ex adverso dedotte.”

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione notificato il 24.5.13, Enel Energia s.p.a. chiamava avanti a questo Tribunale Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo condannarsi la stessa al risarcimento di € 130.759,40, pari al danno subito da Enel a titolo di mora e sanzione (docc.4,9,11) per il ritardo di un giorno, ascrivibile a MPS, nel pagamento alla Provincia di Torino dell'importo di € 3.105.996,54, pagamento che Enel aveva disposto venisse eseguito da MPS mediante bonifico in addebito sul proprio conto corrente con espressa richiesta di valuta fissa per il beneficiario alla data del 17.3.2008 (doc.1,2,3), ma che MPS eseguiva con valuta al beneficiario del 18.3.2008 (docc.5,6,7,8).

Costituitasi con comparsa 9.4.13, la banca convenuta chiedeva rigettarsi la domanda *ex adverso* formulata, ovvero in subordine accertarsi il concorso di colpa di Enel ex art.1227 c.c.. Esponeva che, ricevuto da Enel ordine B.I.R. (Bonifico di Importo Rilevante), lo stesso era stato correttamente ricevuto ed eseguito in data 17.3.08, con valuta fissa per il beneficiario anch'essa in data 17.3.08, per quanto si ricavava dallo stesso doc.2 di controparte, il cui secondo foglio era la “stampa del flusso informatico” mediante il quale era stata effettuata la trasmissione del bonifico da MPS a Unicredit (banca della beneficiaria) ove era menzione di “valuta ordinante



17.3.08” e “valuta beneficiario 17.3.08”; nessun addebito poteva quindi essere mosso a MPS, dovendo ritenersi “inattendibile” la “nota di Unicredit 11.2.11” (doc.8 Enel), proveniente dalla stessa banca che, avendo ricevuto il bonifico, poteva aver dato esecuzione all’accredito con data difforme dalle indicazioni della banca mittente; in subordine osservava che, nella denegata ipotesi fosse affermata la responsabilità di MPS, ricorreva il concorso del fatto colposo di Enel, che aveva ommesso di palesare alla banca la perentorietà del termine di scadenza e imprudentemente aveva atteso l’ultimo giorno utile per effettuare il pagamento, in ogni caso rilevando che il giorno valuta riguardava unicamente la decorrenza degli interessi e non indicava il giorno di disponibilità della somma bonificata per il destinatario; in ulteriore subordine, ascrivendosi l’invocata – e contestata – responsabilità a fattispecie contrattuale, rilevava che, escluso il dolo di essa banca, sotto il profilo colposo potevano essere risarciti solo i danni prevedibili, e quindi non certo danni da penali per ritardi di cui MPS non era stata informata.

All’udienza del 14.5.13 parte attrice, in esito alle difese svolte da MPS, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa di Unicredit s.p.a., chiamata che, autorizzata dal giudice, eseguiva notificando il 24.5.13 atto di citazione in cui chiedeva venisse accertata, in subordine alla domanda di condanna di MPS, la responsabilità alternativa e/o concorrente di entrambe le banche ai sensi dell’art.2043 c.c..

Costituitasi con comparsa 16.10.13, Unicredit eccepiva in via preliminare il suo difetto di legittimazione passiva, per essere unicamente la Provincia di Torino, di cui essa era Tesoriere, il soggetto cui Enel poteva contestare l’assunto di avere correttamente e tempestivamente pagato quanto dovuto; eccepiva in subordine la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria fatta valere da Enel, discendente da bonifico del 17.3.08, a fronte di citazione notificata il 24.5.13; contestava nel merito qualunque responsabilità propria, osservando che, secondo le Specifiche Tecniche di Banca d’Italia del dicembre 2006 (doc.2), qualora MPS avesse inteso effettuare un bonifico con “valuta compensata”, ossia attribuendo tanto all’addebitamento quanto all’accredito la valuta del giorno in cui si dà corso all’operazione, avrebbe dovuto inserire nel messaggio tramite Rete Swift il codice “23E”, riportando l’ulteriore dicitura “SDVA” (Same Day Value); in assenza di tale procedura, la banca del destinatario aveva correttamente accreditato l’importo con valuta del giorno successivo; chiedeva pertanto che, nel denegato caso di condanna risarcitoria nei suoi confronti, fosse dichiarato che MPS era tenuta a tenerla indenne da ogni pregiudizio economico.

Concessi termini per memorie ex art.183 c.6 c.p.c., all’udienza del 27.1.15, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo termini di legge per memorie conclusionali e di replica.

### **Motivi della decisione**



Fondata si reputa la domanda risarcitoria svolta da Enel nei confronti di MPS, ciò sulla base delle seguenti argomentazioni.

Non è contestato né contestabile, ed è documentalmente provato, che Enel, nel richiedere a MPS di procedere a bonifico di pagamento di importo rilevante in favore di Provincia di Torino su conto di cui forniva le coordinate ABI (conto presso Unicredit), avesse espressamente richiesto “*valuta beneficiario 17.3.2008*”; in questi termini è, sia l’attestato di accettazione ordine di bonifico, quale rilasciato da MPS a Enel (doc.1 Enel), che riporta gli estremi dell’operazione, tra cui importo (€ 3.105.996,54), beneficiario (nome e IBAN), e data valuta indicata in grassetto (“*Val.Ord. 17/03/2008*” “*Val.Ben. 17/03/2008*”), sia la pregressa lettera di Enel a MPS del 13.3.2008 (doc.1 MPS), nella quale chiedeva di procedere a bonifico di importo complessivo di € 108.370.486,19 destinato a più Province (come da prospetto allegato), tra cui € 3.105.996,54 a Provincia Torino presso Unicredit, ribadendo “*Valuta beneficiario 17/03/2008*”.

Si reputa con ciò provato che MPS fosse perfettamente edotta della necessità di bonificare importo con valuta beneficiario al 17.3.08, e non possa imputarsi a Enel, né di avere omesso indicazioni chiare circa la data di valuta al beneficiario, né di avere omesso indicazioni tecniche, quali la dizione “*valuta compensata*”, espressione che, se pure è l’esatta terminologia bancaria idonea a indentificare un bonifico da effettuare con identica valuta per ordinante e beneficiario, non può pretendersi fosse linguaggio conosciuto dal cliente della Banca. Si reputa al più che, di fronte a richiesta inoltrata dal cliente il 13.3.08 (non a ridosso della data di esecuzione), sarebbe stato onere della banca, o, qualora avesse avuto residuali - ma inspiegabili- dubbi, richiedere conferma al cliente della necessaria identità di valuta ordinante-beneficiario, ovvero, qualora indispensabile per motivi di organizzazione interna, chiedere al cliente che esplicitasse la richiesta formale di “*valuta compensata*”, omissione che, si ribadisce, non può essere in ogni caso imputata al cliente.

In ogni caso pertanto, non potendo ignorare MPS la richiesta del cliente di identità di valuta ordinante/beneficiario, sarebbe stato suo onere attivare la procedura della “*valuta compensata*” quale conosciuta nel linguaggio bancario, ossia quella modalità che, nel rispetto dei codici interni al sistema bancario, avrebbe consentito essa sola di garantire identità di data valuta tra ordinante e beneficiario.

In tal senso sono i chiarimenti documentali offerti dalla chiamata Unicredit (doc.2 e 5), ignorati da Enel ma che si pretende fossero noti alla qualificata MPS, quali emergono dalla “*Guida per gli operatori - Specifiche tecniche*” pubblicata da Banca d’Italia nella “*Versione 5.1 Dicembre 2006*”, vigente all’epoca dell’operazione in oggetto e riferita al “*Sistema BIREL*” (The Real Time Gross Settlement System). Alla Sezione “*Messaggi di pagamento*” (pag.40), premesso che “*La formattazione e interpretazione dei messaggi spediti o ricevuti da BIREL è subordinata alle regole previste da SWIFT e riportate in Swift User Handbook*”, è previsto



che la *“richiesta/bonifico per conto della clientela”* abbia il Codice *MT 103*, che evidenzi il carattere *“BIR”* in merito alla tipologia del pagamento (ove *“Bonifico di Importo Rilevante”*), e che riporti il codice *“23E”* per accedere al *“codeword SDVA”*, dicitura internazionale (Same Day Value) utilizzata per indicare la specificità della valuta compensata, ossia identica per ordinante e beneficiario. In proposito la pregressa Circolare Banca d'Italia 26.1.2005 (doc.4 Unicredit) dava indicazioni per la *“Modalità di richiesta della valuta compensata per i bonifici nazionali eseguiti nel Sistema Nuovo Birel”*, informando che *“per il riconoscimento delle operazioni in discorso si è ritenuto opportuno adottare la soluzione prevista dallo standard SWIFT, consistente nella valorizzazione, nei messaggi di bonifico, del campo 23E (Instruction Code) con il Codice SDVA”*, dando atto della *“decorrenza dal 1° aprile 2005”* della *“nuova modalità di richiesta della valuta compensata per i bonifici nazionali nel Sistema Birel”*.

Se ora si guarda al messaggio di richiesta bonifico trasmesso da MPS a Unicredit tramite Sistema BIREL (doc.3 Unicredit), effettuato il 17.3.2008 e identificato con il n.1751691270301030 (n.CRO riportato da MPS nella conferma di esecuzione bonifico -doc.2 MPS), si rileva che lo stesso riporta correttamente la dizione *BIR* e il codice *“Type 103”*, nonché il Codice *“26T:48X”* per indicare *“Transazione in favore di Tesoreria dello Stato”* (così a pag.41 della Guida Birel – doc.2 e 5 Unicredit), mentre non menziona in alcuna parte né il Codice *“23E”* né il *“Codeword SDVA”*, codici che necessariamente dovevano essere valorizzati ove si fosse pretesa la *“valuta compensata”*, a differenza della procedura consueta di valuta al beneficiario riportata al giorno lavorativo successivo. La stessa MPS, invero, si mostrava edotta del fatto che, all'epoca di causa, la prassi bancaria era nel senso che *“la banca accreditata era obbligata a riconoscere la stessa valuta del giorno dell'esecuzione alla banca di addebito, ma non era vincolata ad accreditare il proprio cliente con la medesima valuta”* (pag.4 memoria MPS 30.12.13), prassi venuta meno solo in seguito alle successive Direttive Europee sui Servizi di Pagamento, Versione 16.2.2010 (doc.8 MPS).

Si ritiene pertanto unicamente ascrivibile a MPS il ritardo di un giorno nell'effettivo accredito alla Provincia di Torino dell'importo ad essa dovuto da Enel entro il 17.3.2008, e ciò per non avere correttamente azionato, nell'esecuzione del rapporto di mandato ricevuto da Enel, quella specifica procedura che, esistente all'epoca nel circuito bancario, doverosamente MPS avrebbe dovuto conoscere come l'unica idonea a consentire il rispetto della *“data valuta al beneficiario”* quale richiesta dal mandante. Né può ritenersi responsabile Enel di non aver reso edotta MPS del fatto che si trattasse di termine di pagamento perentorio, decorso il quale sarebbe incorsa in sanzioni e interessi di mora, reputandosi che nel rapporto di mandato in essere tra il cliente e la propria banca non sia necessario rendere partecipe la mandataria delle ragioni delle disposizioni date in termini di entità e scadenza del pagamento. MPS era peraltro edotta trattarsi di pagamento di *“addizionale provinciale*



...conguaglio 2007”, come emerge dalla richiesta di bonifico di Enel del 13.3.08 (doc.1 MPS), tanto da venire consapevolmente effettuato in favore di “Tesoreria” (utilizzando il codice ”26T:48X” di cui sopra), per cui deve ritenersi fosse nelle condizioni di prevedere che un ritardo nel pagamento avrebbe comportato interessi di mora e sanzioni, elevati in quanto proporzionali al consistente importo dovuto.

Non potendo pertanto accedersi alla richiesta di MPS di limitazione del risarcimento per imprevedibilità del danno all’epoca della violazione contrattuale (art.1225 c.c.), la convenuta MPS sarà tenuta a rifondere a Enel l’intero importo dalla stessa pagato in esito al ritardo nel pagamento, sia a titolo di interessi moratori (€ 62.415,72 – doc.9), sia a titolo di sanzione (€ 68.339,52 – doc.11); trattandosi di importo risarcitorio, e quindi debito di valore, sull’importo, come rivalutato dall’avvenuto pagamento alla presente pronuncia, decorreranno interessi legali.

Quanto alla chiamata in causa di Unicredit, la stessa risulta effettuata da Enel, ai sensi dell’art.183 comma 5 c.p.c., in esito alle difese di MPS, che negava ogni responsabilità propria, ipotizzando che Unicredit, che aveva reso noto il ritardo di un giorno nel pagamento, fosse “*doppiamente inattendibile*”, essendo soggetto interessato, data la sua funzione di Tesoreria della Provincia di Torino, e potendo avere essa stessa “*dato esecuzione all’accredito con data-valuta difforme dalle indicazioni della banca mittente*” (pag.5 comp.cost. MPS). Si reputa in proposito che la pretesa risarcitoria che Enel rivolgeva in subordine a Unicredit, per responsabilità extracontrattuale, non trovasse causa in una rivendicata effettiva tempestività del pagamento, che come tale avrebbe dovuto contestare alla Provincia beneficiaria e non alla sua Tesoreria (da cui l’infondatezza dell’eccezione d’inammissibilità per difetto di legittimazione), bensì traesse origine dalla dichiarazione della propria mandataria, che imputava alla banca del beneficiario l’illegittimo accredito posticipato di un giorno, in termini difformi dalla richiesta. Ne consegue che, da un lato non può ritenersi prescritta la pretesa di Enel, fatta valere nei confronti di Unicredit solo dal momento in cui apprendeva della sua asserita responsabilità, e che dall’altro non può che imputarsi a MPS tale chiamata, per avere quest’ultima illegittimamente riferito all’operato di Unicredit un ritardo che al contrario è emerso come ascrivibile alla sola MPS.

Sarà quindi MPS tenuta a rifondere le spese di lite, liquidate ex D.M. n.55/14 (discostandosi dal dato medio per la fase istruttoria, consistita nel deposito di brevi memorie), sia all’attrice Enel, sia alla chiamata Unicredit, avendo dato causa a tale chiamata e alle spese processuali che ne sono derivate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:



1) condanna Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a rifondere a Enel Energia s.p.a. gli importi rispettivamente di € 62.415,72, come rivalutati dal 7.3.11 alla presente pronuncia, e di € 68.338,52 come rivalutati dal 9.11.11 alla presente pronuncia, oltre interessi legali sulle somme come annualmente rivalutate sino al saldo;

2) Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena a rifondere a Enel Energia s.p.a. le spese di lite, liquidate in € 700,00 per esborsi ed € 12.030,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, cpa e iva di legge.

3) Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena a rifondere a Unicredit s.p.a. le spese di lite, liquidate in € 12.030,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, cpa e iva di legge.

Milano, 7 aprile 2015

Il Giudice  
dott. Laura Cosentini

IL CASO.it

